



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 445 della seduta del 12 agosto 2024.

Oggetto: Fondo Nazionale per la non Autosufficienza Annualità 2019 - 2021 (D.P.C.M. 21 novembre 2019) e Fondo Nazionale per la non Autosufficienza Annualità 2018 (D.P.C.M. 12 dicembre 2018) - **Indicazioni utilizzo.**

Assessore Proponente: F.to Dott.ssa Caterina Capponi

Dirigente Generale: F.to Dott. Tommaso Calabrò

Dirigente di Settore: F.to Dott.ssa Saveria Cristiano

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	FILIPPO PIETROPAOLO	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	CATERINA CAPPONI	Componente	X	
5	MARIA STEFANIA CARACCIOLO	Componente	X	
6	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
7	MARCELLO MINENNA	Componente		X
8	ROSARIO VARI'	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. 0 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° F.to Dott. Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la Legge 8 novembre 2000, n. 328:

- assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza;
- previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;
- assegna i compiti relativi alla programmazione ed all'organizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali, anche ai sensi del decreto legislativo 31.3.1998 n. 112, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli Enti Locali;

Premesso che la Legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001:

- ha riformato il Titolo V della Costituzione della Repubblica Italiana, assegnando alle Regioni la potestà legislativa e la competenza esclusiva in materia di assistenza sociale e che, conseguentemente, le Regioni sono sciolte dai limiti posti in precedenza alla loro attività legislativa;
- ha regionalizzato l'art. 38 della Costituzione stabilendo che, in merito al diritto all'assistenza sociale, compete alla Regione, in via esclusiva, la predisposizione delle previsioni normative ed organizzative indispensabili per l'erogazione delle prestazioni socio assistenziali;

Premesso che la Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23, "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)":

- ha riconosciuto la centralità delle Comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le Istituzioni, le persone, le famiglie, le Organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone;
- ha assegnato alla Regione (art. 9 commi 1 e 2) compiti di programmazione, coordinamento e indirizzo sugli interventi sociali, oltre alla verifica, all'attuazione ed alla disciplina dell'integrazione degli interventi ed ha assegnato ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e la concorrenza alla programmazione regionale;
- ha disciplinato il principio in essa contenuto della programmazione partecipata da parte delle comunità locali in virtù del quale i comuni, titolari delle funzioni socioassistenziali, sono deputati alla elaborazione di piani di intervento zonali con la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati presenti nel proprio ambito territoriale intercomunale;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante *"Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) che al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, ha istituito presso il Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, un fondo denominato "Fondo per le non autosufficienze"*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, recante *"Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e Riparto del fondo per le non autosufficienze del triennio 2019-2021"*, registrato alla Corte dei Conti il 14/01/2020, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 4 febbraio 2020, con il quale, su proposta della Rete nazionale della protezione e dell'inclusione sociale, è stato adottato il "Piano Nazionale per la non autosufficienza triennio 2019-2021" che individua lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per la progressiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale e sono state ripartite le risorse per ciascuna Regione e per ciascuna annualità come riportate nella Tabella 1 allegata allo stesso decreto;

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 37 del 23 marzo 2020, con il quale è stata destinata alla regione Calabria una ulteriore risorsa a valere sull'annualità 2020, pari ad euro 1.735.000,00 da programmare ai sensi del DPCM 21.11.2019;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2020, con il quale è stata destinata alla regione Calabria una ulteriore risorsa a valere sull'annualità 2020 pari ad euro 2.429.000,00, da programmare ai sensi del DPCM 21.11.2019, oltre euro 720.000,00 da destinare specificatamente a progetti di Vita Indipendente;

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 102 del 29 marzo 2021, con il quale è stata destinata alla regione Calabria una ulteriore risorsa a valere sull'annualità 2021 pari ad euro 3.470.000,00, da programmare ai sensi del DPCM 21.11.2019;

RILEVATO che le risorse attribuite alla Regione Calabria per le predette annualità, comprensive della quota destinata, ai sensi dell'art. 4 del citato DPCM, ai progetti per la vita indipendente, risultano come di seguito:

- **euro 19.890.040,00** per l'anno 2019 come da DPCM del 21.11.2019;
- **euro 24.697.700,00** per l'anno 2020 -di cui euro 19.813.700,00 come da DPCM 21.11.2019, euro 1.735.000,00 da D.M. n. 37 del 23.03.2020, euro 2.429.000,00 da D.P.C.M. 21.12.2020 ed euro 720.000,00 specificatamente per progetti di vita indipendente da D.P.C.M. 21.12.2020;
- **euro 23.210.830,00** per l'anno 2021 di cui euro 19.740.830,00 come da DPCM 21.11.2019 ed euro 3.470.000,00 da D.M. 102 del 29.03.2021;

RILEVATO, inoltre, che l'art. 1 comma 3 del DPCM 21.11.2019, prevede che, sulla base delle indicazioni programmatiche del Piano di cui al comma 1, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo Settore e prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità, le regioni adottano un Piano regionale per la non autosufficienza per l'attuazione del Piano nazionale a valere sulle risorse di cui al DPCM;

RILEVATO che l'art. 1 comma 4 del DPCM 21.11.2019, prevede che l'atto di programmazione regionale, redatto secondo le modalità di cui all'Allegato B dello stesso provvedimento, deve individuare su base triennale gli specifici interventi e servizi sociali per la non autosufficienza finanziabili a valere sul Fondo in argomento;

VISTO il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà", pubblicato sulla G.U. n. 240 del 13 ottobre 2017;

VISTO il capo IV del predetto decreto legislativo relativo al "Rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali" e, in particolare, l'articolo 21 che, al fine di favorire una maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni e di definire linee guida per gli interventi, istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la "*Rete della protezione e dell'inclusione sociale*", quale organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali di cui alla legge n. 328 del 2000;

CONSIDERATO CHE la Regione Calabria, al fine di dare maggiore impulso alle programmazioni sociali regionali e, in modo particolare, al Piano Sociale Regionale 2020-2022, al Piano di contrasto alla povertà, nonché al Piano per le non autosufficienze e rendere maggiormente efficace la partecipazione degli organismi (pubblici e non) alla programmazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dei predetti piani, ha ritenuto di istituire le articolazioni tecniche regionali della Rete, nonché i Tavoli Tecnici Consultivi per gli interventi e i servizi sociali, per il contrasto alla povertà e per le disabilità;

VISTO il documento relativo all'utilizzo dei fondi di cui al DPCM 21 novembre 2019, avente ad oggetto "**Programmazione regionale per la non autosufficienza triennio 2019-2021**", come redatto dal Settore Welfare con le modifiche richieste dalla competente Divisione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e condivisa con il Tavolo Tecnico Consultivo per le Disabilità, nonché con il Tavolo Regionale della Rete della Protezione e dell'Inclusione Sociale;

VISTA la Deliberazione di Giunta n. **331 del 10 luglio 2023**, pubblicata sul BUR Calabria n. 158 del 18 luglio 2024, con la quale si è proceduto all'adozione della citata programmazione come da D.P.C.M. del 21 novembre 2019;

RILEVATO che la citata programmazione prevede per le tre annualità del fondo il riparto delle somme a disposizione della regione per un importo pari al 50 % da trasferire alle Aziende Sanitarie Provinciali da destinare ai disabili gravissimi ed un importo pari al 50 % da trasferire agli Ambiti Territoriali Sociali da destinare ai disabili gravi;

VISTI i seguenti decreti dirigenziali:

- n. 241 dell'11 gennaio 2024, con il quale è stata trasferita la somma complessiva di euro 9.665.020,00 suddivisa tra le 5 aziende sanitarie provinciali, a valere sull'annualità 2019 del fondo in argomento;
- n. 5085 del 15 aprile 2024, con il quale è stata trasferita la somma complessiva di euro 11.708.850,00 suddivisa tra le 5 aziende sanitarie provinciali, a valere sull'annualità 2020 del fondo in argomento;

VISTA, altresì, la delibera di Giunta n. **377 dell' 11 agosto 2021**, avente ad oggetto "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2018 - Riparto Fondo per la non autosufficienza per l'anno 2018 Approvazione Riparto somme F.N.A. annualità 2018", con la quale è stato stabilito che una quota pari ad euro 8.039.215,00, (50 % dell'importo complessivo) è da destinare alle

Aziende Sanitarie Provinciali per la realizzazione degli interventi nel campo della disabilità gravissima di cui all'art. 3 del D.M. 26.9.2016;

VISTO il decreto dirigenziale n. 13409 del 2 novembre 2022, con il quale è stata trasferita la somma complessiva di euro 8.039.215,00 suddivisa tra le 5 aziende sanitarie provinciali, a valere sull'annualità 2018 del fondo in argomento;

CONSIDERATO che:

- le programmazioni e le indicazioni per l'utilizzo delle annualità del fondo per le non autosufficienze 2018 e 2019 non si differenziano in maniera sostanziale ed in particolare l'identificazione dei beneficiari degli interventi finanziati con la quota del FNA vincolata ad interventi per le persone con gravissima disabilità, nei singoli territori provinciali delle ASP, attraverso le UVM che devono fare riferimento all'articolo 3 del DM 26 settembre 2016, non si differenziano per le due predette annualità;
- Il primo nucleo di prestazioni da garantire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale in un percorso di definizione progressiva di Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali per la non autosufficienza (LEPS) è stato individuato nel Piano nazionale, in particolare nella cosiddetta assistenza indiretta e, nello specifico, nell'*Assegno di cura a favore delle persone in condizione di disabilità gravissima*;
- L'assegno di cura dovrà essere erogato su tutto il territorio regionale rispettando i requisiti previsti a livello nazionale per l'utilizzo della quota di risorse FNA vincolate alle condizioni di disabilità gravissima;

RILEVATO, in taluni casi, il ritardo nell'utilizzo del fondo annualità 2018 a fronte del trasferimento delle annualità 2019 e 2020, ed attese le graduatorie approvate nel corrente anno 2024 da parte delle Aziende Sanitarie, dalle quali emerge che una parte consistente dei beneficiari non può ottenere per l'anno 2024 dell'assegno di cura a causa della esiguità del fondo annualità 2018;

ATTESO il valore sociale degli interventi realizzati con l'utilizzo del FNA, che consente di far fronte a bisogni che rientrano a pieno titolo nei Livelli essenziali delle prestazioni sociali in materia di non autosufficienza e disabilità, in piena coerenza con la prospettiva costituzionale della progressiva attuazione dei LEPS, che guida l'intera azione di pianificazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, delle Regioni e degli enti locali;

CONSIDERATA l'indissolubile correlazione tra salute e ciò che a livello sociale incide nel determinare la salute e il benessere delle persone, specialmente se non autosufficienti, con disabilità, sole o fragili ed esposte al rischio di grave marginalità, tanto da rendere necessaria la costante attuazione di interventi volti al superamento delle condizioni della predetta marginalità;

RITENUTO, pertanto, in considerazione di quanto sopra detto, di autorizzare l'utilizzo dell'annualità 2019 del Fondo FNA per la copertura della spesa eventualmente necessaria per garantire il beneficio a tutti i partecipanti ritenuti idonei nelle graduatorie approvate nel 2024 dalle ASP a valere sul FNA 2018, al fine di fornire una concreta risposta ai bisogni rappresentati dal territorio, nel rispetto delle disposizioni normative ed in ragione della coerenza dell'intero quadro di operatività in cui si inseriscono le azioni poste in essere dalle ASP a valere sui FNA annualità 2018 e 2019;

CONSIDERATO che tale previsione consente anche un'accelerazione della spesa da rendicontare al Ministero competente, avendo cura di presentare rendicontazioni ben differenziate per annualità;

RILEVATO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale trattandosi di fondi già trasferiti alle Aziende Sanitarie Provinciali con i decreti sopra indicati;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA dell'assessore alle Politiche Sociali, Dott.ssa Caterina Capponi, a voti unanimi,

DELIBERA

1. **di autorizzare** l'utilizzo da parte delle Aziende Sanitarie Provinciali di quota parte del Fondo Nazionale per la non autosufficienza **Annualità 2019** di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, recante *“Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e Riparto del fondo per le non autosufficienze del triennio 2019-2021”*, per la copertura delle graduatorie relative all'anno 2024 dei beneficiari realizzate sul Fondo annualità 2018 e non finanziabili per insufficienza del medesimo fondo, secondo la programmazione approvata con la Delibera di Giunta regionale n. 377 dell'11 agosto 2021 e le indicazioni fornite con il decreto dirigenziale di trasferimento del fondo n. 13409 del 2 novembre 2022;
2. **di incaricare** il Dirigente Generale del Dipartimento Salute e Welfare della predisposizione di tutti gli atti necessari e consequenziali alla presente adozione;
3. **di notificare** il presente provvedimento, a cura del Dipartimento proponente, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
4. **di disporre**, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Eugenia MONTILLA

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Roberto OCCHIUTO